

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatori FIORE E BOCCASSI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 LUGLIO 1966

Interpretazione autentica dell'articolo 8 della legge 28 dicembre 1952, n. 4435 e dell'articolo 37 della legge 28 luglio 1961, n. 830, in materia di valutazione dell'indennità di mensa ai fini pensionistici per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto ed in materia di ricorsi amministrativi

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge ha per oggetto la interpretazione autentica di alcune norme del Fondo di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto, in relazione ad una recente decisione della Corte di cassazione (n. 1510 del 6 giugno 1963) con la quale è stato riconosciuto il diritto dei pensionati del Fondo stesso a computare ai fini del loro trattamento l'indennità di mensa sulla retribuzione pensionabile.

Questa indennità, istituita nel 1948, era stata esclusa da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale ai fini del trattamento di quiescenza. Solo in seguito alle azioni giudiziarie promosse, con successo dagli interessati ed in relazione alle pronunce della Magistratura che, anche ad altri fini, ha dichiarato detta indennità come parte della retribuzione continuativamente corrisposta, fu considerata utile a pensione, a partire dal novembre 1956 in un primo tempo; quindi, in seguito alla ricordata decisione del Superiore collegio, dalla sua istituzione.

Il principio ormai accettato dall'INPS si è tradotto in realtà operante solo per pochi, perchè l'Ente non ha ritenuto di appli-

carlo a tutti i pensionati senza distinzione in relazione all'obbligo della pubblica amministrazione di trattare nello stesso modo e con gli stessi criteri tutti i cittadini aventi diritto. L'INPS, infatti, ha ritenuto che coloro che non avevano impugnato entro 90 giorni, in via amministrativa, ed eventualmente successivamente davanti al giudice il provvedimento originario di liquidazione della pensione disposto senza la indennità di mensa in questione, fossero definitivamente decaduti dal diritto di chiedere la modifica del loro trattamento, per ragioni attinenti al procedimento, anche se non era ormai più dubbio il loro sostanziale diritto. L'Ente quindi ha disposto la rettifica del provvedimento iniziale di liquidazione della pensione, con l'utile computo della mensa, solo a favore di coloro che avevano proposto ricorso in via amministrativa ed avevano citato in giudizio l'Ente stesso, agendo nei termini per tutelare il proprio diritto.

In realtà la mancata opposizione dei pensionati era dipesa, anche in questo caso, dalla difficoltà pratica di esercitare un controllo sulla liquidazione della pensione, determinata in percentuale secondo gli anni

di servizio sulla base della retribuzione percepita nell'ultimo anno, ed inoltre dall'atteggiamento stesso dell'Ente, il quale secondo quel che risulta a quanti chiesero a suo tempo spiegazioni non ha mai precisato la esclusione della indennità in questione, negando in ogni modo categoricamente ogni maggior diritto.

Cosicchè i provvedimenti dell'INPS di liquidazione della pensione non si riferiscono in modo specifico alla indennità di mensa e non hanno fatto stato nei confronti di essa. D'altra parte la mancanza di impugnativa del provvedimento di liquidazione originario — che non conteneva una specifica contestazione della esclusione della indennità — non impedisce agli interessati di ottenere che anche in aderenza al principio di uguaglianza dei cittadini di fronte alla pubblica amministrazione, la indennità esclusa sia computata sulla pensione ai sensi di legge. E ciò anche perchè gli aventi diritto erano venuti a sapere attraverso la sentenza della Cassazione sopra citata del loro diritto ad aumentare il proprio trattamento.

Tutti i pensionati, quindi, anche coloro che ne sono rimasti esclusi, avrebbero diritto per ragioni di giustizia ad ottenere l'intero trattamento loro spettante a partire dalla data

iniziale di liquidazione. Tuttavia si ritiene che tale diritto debba essere contenuto a far tempo dalla data in cui gli interessati hanno chiesto o richiederanno la rettifica; e ciò anche in relazione alla mancata opposizione iniziale, ed ai sensi dell'articolo 37 della legge 830 del 1961, che prevede appunto un termine di 90 giorni per l'impugnativa in via amministrativa del provvedimento di liquidazione. Tale termine quindi è così ritenuto operante esclusivamente nei confronti della prima istanza di liquidazione di pensione, e non impedisce che l'interessato ne presenti una successiva avente per oggetto la rettifica del trattamento con la conseguenza che questa opererà solo dalla data della richiesta.

Pertanto si ritiene di compiere atto di giustizia sostanziale con il presente disegno di legge riconoscendo a tutti i pensionati del Fondo in questione il diritto di computare sul trattamento di pensione l'indennità di mensa sia pure limitandola, quanto alla decorrenza, in ossequio alle norme di legge.

Il provvedimento legislativo si appalesa necessario per sanare rapidamente la situazione che registra allo stato l'aspettativa giustificata di quei pensionati che sono stati ingiustamente esclusi.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il controvalore in danaro della mensa e la indennità sostitutiva di mensa, di cui all'Accordo nazionale 19 febbraio 1948 e sue successive modificazioni, per gli agenti addetti ai pubblici servizi di trasporto sono parte integrante della retribuzione pensionabile di cui all'articolo 8 della legge 28 dicembre 1952, n. 4435. Essi vanno pertanto computati nella misura corrisposta ad ogni avente diritto nell'ultimo anno di servizio.

Art. 2.

In relazione all'articolo 37 della legge 28 luglio 1961, n. 830, le domande di riliquidazione della pensione presentate al Fondo di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto in epoca successiva al collocamento al riposo e al definitivo provvedimento di liquidazione della pensione hanno efficacia a partire dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione.